

**Sentenza** n.190 del 6 giugno 2008

**Materia:** finanza pubblica

**Giudizio:**legittimità costituzionale in via principale.

**Limiti violati:** secondo i remittenti, 3, 24, 81, 97, 113, 116, 117 e 119 Cost, ed art.19 L.C.3/2001, all'art. 8, n. 1, del D.P.R.670/1972, ed alle norme del Titolo VI dello stesso D.P.R. di approvazione dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige.

**Ricorrente** Province autonome di Bolzano e Trento

**Oggetto :** articolo 1, commi da 587 a 591 e 1221 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007),

- **Esito:** inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dei commi 587, 588, 589,590, 591 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 detta legge Finanziaria 2007, promossa in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione.
- inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1 della legge 296 del 2006, in riferimento agli articoli 24, 97 e 113 Cost, nonché al principio di certezza del diritto.;
- illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 588, 589 e 590 della legge 296 del 2006;
- -non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dei commi 587 e 591 dell'articolo1 della legge 296/2006, in riferimento alle norme del Titolo VI ed agli articoli 8 n.1 e 104 del D.P.R. 670 del 1972 ed alle norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino Alto Adige
- non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del comma 1221 dell'art. 1 della legge 296 del 2006, promossa in riferimento all'articolo 52 del D.P.R. 670/1972 della Provincia autonoma di Trento.

**Estensore nota:** Maria Cristina Mangieri

La Provincia autonoma di Bolzano impugna le suddette disposizioni, commi da 587 a 591, nella parte in cui tali norme introdurrebbero anomali strumenti di controllo sulla gestione finanziaria provinciale, non consentiti dal potere di coordinamento della finanza regionale o provinciale; secondo la Provincia, queste, anziché principi fondamentali, costituiscono norme di dettaglio ed arrecherebbero una lesione alla competenza provinciale in tema di finanza locale ed alla stessa autonomia finanziaria provinciale. In particolare riferimento al comma 589, poi, la Provincia ricorrente deduce che, nella parte in cui dispone una riduzione dei trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti alla Provincia di Bolzano, ove quest'ultima ometta di comunicare o comunicarsi in maniera incompleta i dati relativi alla partecipazione a consorzi o società e continui ad

erogare somme a favore di tali enti partecipati o dei suoi rappresentanti negli organi di governo, sarebbero violate anche le norme del Titolo VI dello Statuto e le relative norme di attuazione.

La Provincia autonoma di Trento ha impugnato i suddetti commi 588, 589 e 590, sostenendo che essi violano la competenza legislativa primaria provinciale di cui all'articolo 8, n. 1 dello statuto, in materia di organizzazione provinciale, e le sue competenze in materia di finanza locale, non introducendo principi generali di coordinamento della finanza pubblica, bensì disposizioni di dettaglio.

La P.A. di Trento, impugna altresì il comma 1221 del medesimo articolo 1 della legge 296/2006, nella parte in cui stabilisce il “diritto di rivalsa da parte dello stato nei confronti degli enti territoriali che abbiano causato una violazione per la quale lo stato sia chiamato a rispondere sul piano comunitario, ove non sia stata raggiunta l'intesa per l'adozione del decreto del Ministro dell'economia recante l'entità del debito dello stato e le modalità di pagamento, provveda il Presidente del Consiglio dei Ministri”. Tale norma violerebbe in primo luogo l'autonomia finanziaria garantita dallo statuto speciale, e se maggior favorevole, dall'articolo 119 della Costituzione, in virtù della quale non si può disporre delle risorse delle Regioni e Province autonome, con atto amministrativo statale. Essa lederebbe il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'articolo 97 Cost. che “vieta di affidare la soluzione delle controversie tra amministrazioni, ad una delle due configgenti”.

In entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri; in particolare, secondo la difesa erariale la misura prevista dal comma 587 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, ha la funzione di raccogliere dati statistici sulla cui base rendere trasparente la spesa pubblica nazionale, al fine di definire misure di razionalizzazione unitarie, di competenza statale, mentre le sanzioni stabilite per il caso di mancato coordinamento dei dati configurerebbero disposizioni generali di coordinamento della finanza pubblica; pertanto in mancanza di intesa, si procede unilateralmente secondo il metodo dell'ingiunzione fiscale o dell'accertamento in tema di entrate patrimoniali dello stato, sussistendo infine la tutela attraverso il ricorso agli organi giurisdizionali.

La Corte ritiene che le questioni prospettate dalla provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione siano inammissibili e ciò in ragione del fatto che tale contrasto, non risulta poi ricollegabile a parametri attinenti al riparto di competenze.

Secondo la Corte sono inammissibili anche le censure sollevate dalla Provincia di Trento, in relazione al comma 1221 dell'art. 1 della legge 296/2006, in quanto le censure sono state proposte in relazione agli articoli 24, 97 e 113 della Costituzione, nonché in relazione al principio di certezza del diritto, estranei al riparto di competenze.

Anche l'obbligo posto dal comma 587 in capo alle amministrazioni pubbliche, di comunicare certi dati annualmente al Dipartimento della funzione pubblica, mira a garantire all'amministrazione centrale una adeguata conoscenza della spesa pubblica complessiva, al fine di assicurare il rispetto di parametri fissati dal patto di stabilità; tali disposizioni pertanto, costituiscono principio di

coordinamento della finanza pubblica, ed il vincolo del rispetto di tali principi connessi ad obiettivi nazionali, di derivazione anche comunitaria, costituisce un obbligo anche per le Regioni a statuto speciale.

Sono invece fondate, secondo la Corte costituzionale, le questioni poste in relazione ai commi 588, 589 e 590, perché la previsione di divieto di erogazione di somme in favore di consorzi e società partecipate dalle amministrazioni territoriali, nel caso di inadempimento da parte di queste ultime dell'obbligo di comunicazione dei dati come stabilito al comma 587, costituisce un illegittimo vincolo all'autonomia di spesa delle Regioni e Province autonome. Lo stesso dicasi per la sanzione della violazione del divieto di erogazione delle somme in favore di società o di consorzi partecipati, che consiste in una detrazione di fondi erariali.

Appare poi priva di fondamento, secondo la Corte Cost., la pretesa della Provincia autonoma di Trento di prendere parte alla deliberazione del Consiglio dei Ministri volta a determinare l'entità del credito dello Stato e le modalità ed i termini di pagamento, in relazione al comma 1221 dello stesso articolo 1.

Pertanto la Corte dichiara l'inammissibilità, la non fondatezza e l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate, come risulta specificamente dall'esito in premessa della presente nota, a cui si rinvia.